Penale Sent. Sez. 5 Num. 38656 Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: GIORDANO ROSARIA
Data Udienza: 30/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bianchet Sandro nato a Conegliano il 24/10/1972

avverso la sentenza del 10/02/2026 della Corte di appello di Trieste

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;

udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Sassone, che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, il difensore, avv. Renzo Fogliata, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado di Sandro Bianchet, limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, commesso nella veste di amministratore di diritto della società fallita Italnoleggi Services s.r.l.

Secondo la prospettazione accusatoria, nella parte ritenuta fondata dalla decisione censurata, l'imputato ha prelevato dal conto della società i propri compensi, determinati da una delibera assembleare, ma non congrui rispetto all'attività prestata, nella misura di euro 1.500,00 mensili, ed ha versato alla società Law & Consulting s.r.l. l'importo di euro 6.000,00 per un'indimostrata attività di consulenza in favore della società a seguito di alcune verifiche effettuate dalla Guardia di finanza nel mese di luglio dell'anno 2013.

2. Avverso la richiamata pronuncia il Bianchet ha proposto ricorso per cassazione affidandosi, con il suo difensore di fiducia, a quattro motivi, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione.

2.1. Con il primo, denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione atteso che la pronuncia impugnata ha affermato, per un verso, che egli gestiva effettivamente la società e, per un altro, ha escluso il diritto al compenso deliberato dall'assemblea perché non svolgeva concrete attività per conto della società, in quanto "regista" dell'intera vicenda era stato l'avv. Polo Pardise.

2.2. Mediante il secondo motivo assume manifesta illogicità della motivazione.

Al riguardo, sotto un primo aspetto, lamenta che, a pag. 14, la Corte territoriale ha ricostruito l'esecuzione dei bonifici in suo favore come avvenuti *sine titulo* nonostante l'esistenza di una delibera di riconoscimento del compenso per lo svolgimento dell'attività di amministratore, delibera assunta anche con la partecipazione della socia di minoranza, e non rispondendo, peraltro, a una massima di comune esperienza che l'amministratore debba essere presente all'interno della società.

Sotto un secondo aspetto denuncia che, sempre in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, la decisione impugnata, a pag. 15, ha ritenuto effettuati senza titolo anche i bonifici in favore della società Law & Consulting s.r.l. sebbene la fallita avesse subito un controllo della Guardia di finanza a fronte del quale, in conformità a una massima di comune esperienza, di norma le imprese si avvalgono di un'adeguata consulenza legale.

2.3. Con il terzo motivo lamenta difetto di motivazione sulla spiegata doglianza della mancanza di prova circa la sussistenza di un nesso causale tra i fatti asseritamente distrattivi e il dissesto della società.

2.4. Con il quarto motivo assume mancanza di motivazione poiché la sentenza impugnata non si è confrontata con il secondo motivo di gravame in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto ascritto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il primo e il secondo motivo, nella sua prima parte, sono fondati entro i limiti e per le ragioni di seguito esposte.

1.1. Occorre premettere che, in passato, nella giurisprudenza di questa Sezione si è affermato in qualche pronuncia che non risponde del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, bensì del delitto di bancarotta preferenziale, l'amministratore il quale, senza autorizzazione degli organi sociali, si soddisfa dei suoi crediti verso la società in dissesto relativi a compensi per il lavoro prestato, prelevando dalla cassa sociale una somma congrua rispetto a tale lavoro, in conformità all'art. 36 Cost. (Sez. 5, n. 21570 del 16/04/2010, Rv. 247964 e, con riferimento al liquidatore, Sez. 5, n. 32378 del 12/04/2018, Rv. 273576). In sostanza, il credito era considerato liquido ed esigibile se conforme alla tipologia ed entità dell'attività svolta dall'amministratore, applicando la presunzione di onerosità del mandato dell'amministratore in uno con il principio costituzionale della necessaria commisurazione della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato (Sez. 5, n. 38149 del 06/07/2006, Rv. 236034). Questo orientamento più recentemente è stato "rimeditato" anche in relazione alle affermazioni rese da Sez. U civ., n. 21933 del 29/08/2008, Rv. 604262, la quale, con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ha sottolineato che, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, cod. civ., qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare ai fini della sussistenza del diritto dell'amministratore al compenso per l'attività prestata all'interno della società. Inoltre, negli anni successivi, le stesse Sezioni Unite civili di questa Corte hanno finito con il rendere incompatibile la tesi che considerava legittimo il prelievo dalle casse sociali delle somme autoliquidate dall'amministratore pur se congrue rispetto al lavoro prestato ex art. 36 Cost., poiché, aderendo alla teoria c.d. organica, hanno espresso il principio per il quale il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società, non è assimilabile né ad un contratto d'opera, né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica (Sez. U. civ. n. 1545 del 20/01/2017, Rv. 642004-03). A fronte di quest'ultimo pronunciamento, la giurisprudenza delle Sezioni penali ha aderito in modo espresso alla ricostruzione nel senso della sussistenza di un "rapporto organico" e non di lavoro tra l'amministratore e la società (Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020, Rv. 279103), e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

si è progressivamente consolidata nel senso che integra il reato di bancarotta per distrazione, e non di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente spettanti a titolo di compenso, qualora il credito vantato non trovi fondamento in una legittima delibera assembleare ovvero non sia determinato nel quantum, atteso che difettano, in tali ipotesi, i requisiti della liquidità e dell'esigibilità del credito (ex aliis, Sez. 5, n. 25183 del 13/05/2025, Rv. 288204; Sez. 5, n. 38328 del 30/05/2023, Rv. 285303; Sez. 5, n. 25773 del 20/02/2019, Rv. 277577; Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Rv. 273767).

1.2. Tanto premesso si osserva che il motivo di ricorso in esame pone un'ulteriore e delicata questione giuridica, ossia se, in presenza di una delibera assembleare di riconoscimento e di determinazione del compenso in favore dell'amministratore, il giudice penale possa sindacarla in via incidentale per accertare se si tratta di delibera meramente "formale", inidonea a determinare un credito dell'amministratore verso la società, perché in sostanza equiparabile alla c.d. autoliquidazione del compenso.

1.3. Dall'elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni civili si ritraggono alcune indicazioni di significativo rilievo.

Si è, ad esempio, affermato che, a fronte dell'attribuzione all'amministratore di compensi sproporzionati o in misura eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, è possibile impugnare la delibera dell'assemblea della società di capitali per abuso o eccesso di potere, sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede in senso oggettivo o di correttezza, giacché una tale deliberazione si dimostra intesa al perseguimento della prevalenza di interessi personali estranei al rapporto sociale, con ciò danneggiando gli altri partecipi al rapporto stesso. In tal caso al giudice è affidata una valutazione che è diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all'assemblea dei soci, la convenienza o l'opportunità della delibera per l'interesse della società, bensì ad identificare, nell'ambito di un giudizio di carattere relazionale, teso a verificare la pertinenza, la proporzionalità e la congruenza della scelta, un vizio di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita in favore dell'amministratore, occorrendo a tal fine avere riguardo, in primo luogo, alla natura e alla ampiezza dei compiti dell'amministratore e al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, e, ma in funzione complementare, alla situazione patrimoniale e all'andamento economico della società (Sez. 1, n. 15942 del 17/07/2007, Rv. 598673). Più di recente, in una prospettiva di carattere generale, si è sottolineato che, in materia societaria, sussiste abuso di maggioranza, con conseguente annullabilità della delibera

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

assembleare che ne costituisca applicazione, qualora il voto espresso non trovi alcuna giustificazione nel perseguimento dell'interesse della società - in quanto volto a perseguire un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure ove sia il risultato di un'intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a ledere i diritti partecipativi o gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza, in violazione del canone della buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto (Sez. 1, n. 4034 del 14/02/2024, Rv. 670224).

Sul fronte dell'annullamento delle delibere assembleari per conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 2373 cod. civ., è stato chiarito che la delibera di quantificazione del compenso all'amministratore non è invalida, ancorché adottata con il voto determinante dell'amministratore stesso, che abbia partecipato all'assemblea in veste di socio, quando essa, pur consentendogli di conseguire un suo interesse personale, non comporta, di per sé, un pregiudizio all'interesse sociale (Sez. 1, n. 10889 del 23/04/2024, Rv. 671102). Il vizio, per contro, ricorre quando la delibera è diretta al soddisfacimento di interessi extrasociali, in danno della società, senza che risulti condizionante in sé - ai fini del conflitto di interessi ovvero anche dell'eccesso di potere - la decisività del voto da parte dell'amministratore (beneficiario dell'atto) che sia anche socio (Sez. 1, n. 28748 del 03/12/2008, Rv. 605917).

Ancora, in tema di ammissione al passivo fallimentare, è stato affermato – con un principio estensibile per *eadem ratio* all'amministratore – che l'opposizione, con la quale il sindaco di una società fallita si dolga della mancata ammissione allo stato passivo del credito da compenso maturato nei confronti dell'ente, è contrastabile dalla procedura fallimentare mediante eccezione di totale o parziale inadempimento o d'inesatto adempimento da parte del sindaco stesso ai propri obblighi contrattuali; in detta ipotesi, a fronte del mero onere del curatore di allegare, in relazione alle circostanze di fatto, l'inadempimento dell'organo istante al dovere di vigilanza sull'attività di gestione sociale, viene in rilievo, in capo all'opponente, l'incombenza di provare di aver esattamente adempiuto, ossia di avere adeguatamente vigilato sulla condotta degli amministratori, attivando, con la diligenza professionale esigibile in relazione alla situazione concreta, i poteri-doveri inerenti alla carica (Sez. 1, n. 3459 del 07/02/2024, Rv. 670262).

1.4. Nella giurisprudenza penale si è, inoltre, posto in rilievo – in una fattispecie nella quale la delibera, varata senza verbalizzazione di quanto avvenuto in assemblea, aveva riconosciuto all'amministratore della società già in stato di dissesto un compenso di circa 120.000,00 euro – che alla mancanza di delibera assembleare può essere equiparato il caso in cui tale delibera sia stata adottata ma solo in maniera formale ovvero al semplice fine di giustificare

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

l'indebito prelievo di somme dalle casse sociali (Sez. 5 n. 3191 del 16/11/2020, dep. 2021, Rv. 280415).

1.5. Tenendo conto del complesso dei ripercorsi assunti, il collegio ritiene di dover innanzi tutto ribadire che, di regola, l'esistenza di una delibera assembleare che determina, anche nell'entità, il compenso spettante all'amministratore, comporta che quest'ultimo vanti un credito liquido ed esigibile nei confronti della società, con la conseguenza che, se preleva le somme dalle casse sociali e sopraggiunge il fallimento dell'impresa, commette il delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale e non quello, più grave, di bancarotta fraudolenta distrattiva.

Sennonché si deve al contempo affermare il principio di diritto per il quale il giudice penale può sindacare, in via incidentale, l'idoneità della delibera assembleare a costituire titolo del credito dell'amministratore ove emergano in concreto una serie di indici idonei a rendere quella delibera assimilabile a una sostanziale autoliquidazione del compenso (e, dunque, ad una delibera meramente formale) assunta, in vista del fallimento, in danno dei creditori sociali.

Tali indici, rispetto ai quali si impone un'accurata motivazione da parte dei giudici di merito, possono, ad esempio, essere costituiti dall'eccessiva entità del compenso, dall'assunzione della delibera con il voto determinante dell'amministratore che rivesta la qualità di socio, dall'adozione della delibera quando la crisi della società è già in atto, dal mancato adempimento da parte dell'amministratore al dovere di gestire effettivamente l'impresa.

1.6. L'affermato principio di diritto – cui dovrà attenersi il giudice del rinvio – è stato disatteso dalla Corte territoriale.

Infatti, in primo luogo, la pronuncia impugnata, con motivazione contraddittoria, ha ritenuto – al tempo stesso – da un lato che l'amministratore non era una mera "testa di legno", come pure aveva dedotto, perché gestiva in concreto la società e, da un altro, che il compenso determinato dall'assemblea non gli spettasse in quanto non esercitava un'attività nella società stessa, come attestato dalla limitata presenza in loco e dal contestuale svolgimento della professione di avvocato.

La stessa sentenza, inoltre, non si è confrontata con la circostanza che il compenso deliberato dall'assemblea è stato determinato nella misura, non esorbitante, di euro 1.500,00 mensili.

2. Il secondo motivo, nella sua seconda parte, non è invece fondato.

La pronuncia impugnata ha invero convincentemente argomentato circa la natura distrattiva dei pagamenti, per l'importo di euro 6.000,00, effettuati dalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

società fallita in favore della Law & Consulting s.r.l. poiché la sola circostanza che la predetta società aveva subito una verifica della Guardia di Finanza non può far ritenere – vieppiù a fronte dell'amministrazione dell'impresa da parte di un avvocato, che si avvaleva anche della collaborazione di un commercialista – che fosse stata richiesta una consulenza legale, in assenza di qualsivoglia atto, diverso dalla fattura emessa unilateralmente dall'assunta creditrice Law & Consulting s.r.l., riconducibile al relativo studio legale, e di un mandato rilasciato dalla fallita ad operare per suo conto.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Non è infatti elemento costitutivo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva la circostanza che le condotte abbiano determinato il dissesto della società, ma solo che abbia inciso negativamente, a fronte della dichiarazione di fallimento, sulla garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa per l'avvenuto utilizzo di risorse della stessa per finalità estranee all'attività della medesima.

4. Il quarto motivo è, del pari, manifestamente infondato, in quanto, come hanno chiarito condivisibilmente le Sezioni Unite di questa Corte, l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).

5. In definitiva la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ai compensi percepiti dall'imputato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai compensi percepiti dall'imputato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso.

Così è deciso, 30/09/2026

Il Consigliere Estensore
Rosaria Giordano

Il Presidente
Rosa Pezzullo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale